



# FENAPI

Federazione Nazionale Autonoma  
Piccoli Imprenditori

Prot. 024/2020

Roma, 18 marzo 2020

***Ai Presidenti e legali rappresentanti degli Enti promossi e costituiti dalla FENAPI***

***Ai Presidenti dei Circoli FENAPI***

***Ai rappresentanti legali delle società di servizi partecipate dalla FENAPI***

***A tutti i dipendenti, operatori di sportello e ai collaboratori***

***Ai dipendenti, consulenti, collaboratori della Direzione Generale***

**Loro sedi**

**Oggetto: Decreto Legge "CURA ITALIA" 25 miliardi per medici, famiglie, lavoratori e aziende - Sintesi delle principali misure**

Carissime colleghe e Carissimi colleghi,

come ormai noto con la pubblicazione del Decreto-Legge n°18 del 17 marzo 2020, sono state approvate le misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Riteniamo pertanto opportuno informarVi, come è nostra consuetudine, sulle principali misure che risultano di maggiore interesse in relazione alle attività che quotidianamente svolgiamo.

Ci preme comunque evidenziare che la presente sintesi viene trasmessa a scopo puramente informativo e conoscitivo, per ogni approfondimento che riguarda gli aspetti pratici ed operativi Vi invitiamo a contattare gli uffici della Direzione che anche in questo periodo, sono disponibili a fornirvi tutti i chiarimenti che si renderanno necessari.

Di seguito trovate la sintesi dei principali articoli del provvedimento.

Con l'auspicio che le difficoltà di questo momento potranno essere superate con l'impegno di tutti Noi, Vi saluto caramente

Andrà tutto bene!



**Sede Nazionale**

📍 Corso d'Italia, 39 - 00198 ROMA

☎ 06 98960300

🌐 fenapi.it ✉ info@fenapi.it ✉ PEC presidenza@pec.fenapi.it



# FENAPI

Federazione Nazionale Autonoma  
Piccoli Imprenditori

## SINTESI DELLE PRINCIPALI MISURE ADOTTATE CON IL DECRETO LEGGE "CURA ITALIA"

### Norme speciali in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario - ART. 19

I datori di lavoro che nell'anno 2020 sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili a COVID-19, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all'assegno ordinario con causale "emergenza COVID-19" **per i periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 per una durata massima di 9 settimane e comunque entro il mese di agosto.**

Per i datori di lavoro che hanno accesso al FIS (*Fondo integrazione salariale*), non si applica l'art. 30, comma 2 (*La domanda di accesso all'assegno ordinario erogato dai fondi di cui agli artt. 26 e 28, deve essere presentata non prima di 30 giorni dall'inizio della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa eventualmente programmata e non oltre il termine di 15 giorni dall'inizio della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa*).

Restano fermi gli obblighi di:

- Informazione;
- Consultazione;
- Esame congiunto.

Anche in via telematica entro i tre giorni successivi a quello della comunicazione preventiva.

L'impresa deve, anche in via telematica:

- 1) Comunicare alle rappresentanze sindacali (anche territoriali) le cause di sospensione o riduzione dell'orario di lavoro, l'entità e la durata prevedibile ed il numero di lavoratori interessati;
- 2) Procedere all'esame congiunto su richiesta di una delle parti.

La domanda di assegno ordinario deve essere presentata entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa.

Non si applica la contribuzione addizionale a carico dei datori di lavoro per la retribuzione perse.

L'assegno è concesso anche ai datori di lavoro che occupano mediamente più di 5 dipendenti (FIS +5).

Il trattamento (*80% retribuzione ore lavoro non prestate*) è riconosciuto per i lavoratori in forza al 23 febbraio 2020 e su istanza del datore di lavoro può essere concesso con pagamento diretto da parte dell'INPS.

**Successivamente sarà inviata circolare esplicativa con i relativi aggiornamenti.**



#### Sede Nazionale

📍 Corso d'Italia, 39 - 00198 ROMA

☎ 06 98960300

🌐 fenapi.it   ✉ info@fenapi.it   ✉ PEC presidenza@pec.fenapi.it



# FENAPI

Federazione Nazionale Autonoma  
Piccoli Imprenditori

## Nuove disposizioni per la Cassa integrazione in deroga - ART. 22

Le Regioni, con riferimento ai datori di lavoro privati per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro, possono riconoscere, in conseguenza del COVID-19, previo accordo che può essere concluso anche in via telematica con le OO.SS. comparativamente più rappresentative, trattamenti di cassa in deroga, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo non superiore a nove settimane.

**L'accordo sindacale non è richiesto per i datori di lavoro che occupano fino a 5 dipendenti.**

Il trattamento (*80% retribuzione ore lavoro non prestate*) è riconosciuto per i lavoratori in forza al 23 febbraio 2020.

Le risorse sono ripartite tra le regioni con uno o più decreti del Ministro del lavoro di concerto con il Ministro dell'economia.

I trattamenti sono concessi con decreto delle regioni interessate, da trasmettere all'INPS in modalità telematica entro 48 ore dall'adozione.

Le Regioni unitamente al decreto di concessione, inviano la lista dei beneficiari all'INPS, che provvede all'erogazione delle predette prestazioni.

Le domande devono essere presentate alla regione, che le istruisce secondo l'ordine cronologico.

Il pagamento può essere solo diretto da INPS. Il datore di lavoro, pertanto, ai sensi dell'art. 44, comma 6-ter, D. Lgs. 148/2015, dovrà inviare all'Istituto tutti i dati necessari per il pagamento dell'integrazione salariale, entro il termine previsto dal comma 6-bis (entro 6 mesi dal periodo dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione o dalla data del provvedimento di concessione se successivo).

***Successivamente sarà inviata circolare esplicativa con gli aggiornamenti che saranno emanati dalle regioni di competenza.***

## Congedi parentali straordinari e bonus baby-sitting - ART. 23

Per l'anno 2020 a decorrere dal 05/03/2020, a seguito della chiusura di asili e scuole, i genitori lavoratori dipendenti del settore pubblico e privato con figli di età non superiore a 12 anni hanno diritto di fruire di un congedo per il quale è riconosciuta un'indennità pari al 50% della retribuzione della durata massima di 15 giorni; la fruizione è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori, per un totale complessivo di quindici giorni, ed è subordinata alla condizione che l'altro genitore non stia usufruendo di strumenti di sostegno al reddito **né sia non lavoratore**.



### Sede Nazionale

📍 Corso d'Italia, 39 - 00198 ROMA

📞 06 98960300

🌐 fenapi.it    ✉ info@fenapi.it    ✉ PEC presidenza@pec.fenapi.it



# FENAPI

Federazione Nazionale Autonoma  
Piccoli Imprenditori

Per i genitori con figli di età compresa tra 12 e 16 anni il congedo spetta senza corresponsione dell'indennità, né riconoscimento di contribuzione figurativa con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto.

La misura è applicabile anche ai lavoratori parasubordinati o autonomi iscritti alla gestione separata INPS.

Il limite di età non si applica per l'assistenza ai figli con disabilità accertata (L.104/92).

In alternativa al congedo straordinario, è previsto un bonus per l'acquisto di servizi di baby sitting, erogato tramite il libretto famiglia, per un limite massimo complessivo di 600 euro.

Le modalità operative per accedere a congedo o bonus saranno stabilite dall'Inps.

## **Estensione durata Permessi legge 104/92 - Art. 24**

Il numero di giorni di permesso mensile retribuito per i lavoratori che usufruiscono di permessi per assistenza familiare disabile ai sensi della legge 104/92 viene incrementato di 12 giornate per il mese di marzo e altre 12 per il mese di aprile, arrivando così a 15 giorni mensili.

## **Quarantena equiparata alla malattia - ART. 26**

Il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva è equiparato a malattia ai fini del trattamento economico e non è computato ai fini del periodo di comporta.

Il periodo di quarantena deve essere giustificato con certificato di malattia redatto dal medico curante con gli estremi del provvedimento dell'operatore di sanità pubblica che ha dato origine alla quarantena.

Per i lavoratori in possesso di riconosciuta disabilità con connotazione di gravità (art. 3, comma 3, L. 104/92), il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero.

## **Indennità professionisti e lavoratori co.co.co. - ART. 27**

Ai liberi professionisti titolari di partita IVA alla data del 23 febbraio 2020 e ai lavoratori titolari di co.co.co. attivi alla medesima data, iscritti presso la GS, non titolari di pensione, è riconosciuta una indennità per il mese di marzo pari a euro 600.

La domanda va inoltrata all'INPS.

## **Indennità lavoratori autonomi iscritti ad AGO - ART. 28**

Indennità per il mese di marzo pari ad euro 600.

La domanda va inoltrata all'INPS.



### **Sede Nazionale**

📍 Corso d'Italia, 39 - 00198 ROMA

☎ 06 98960300

🌐 fenapi.it

✉ info@fenapi.it

✉ PEC presidenza@pec.fenapi.it



# FENAPI

Federazione Nazionale Autonoma  
Piccoli Imprenditori

## **Indennità lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti balneari - ART. 29**

Ai lavoratori dipendenti stagionali nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e l'entrata in vigore della presente disposizione, non titolari di pensione e non titolari di rapporto di lavoro dipendente, è riconosciuta un'indennità per il mese di marzo pari ad euro 600.

La domanda va inoltrata all'INPS.

## **Proroga del termine di presentazione delle domande di disoccupazione agricola - ART. 32**

Il termine per la presentazione delle domande di disoccupazione agricola è prorogato, solo per le domande non già presentate in competenza 2019, al giorno 1° giugno 2020.

## **Proroga dei termini in materia di domande di disoccupazione NASpi e DIS-COLL-ART. 33**

Per gli eventi di cessazione involontaria dall'attività lavorativa verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, i termini per la presentazione delle domande NASPI sono ampliati da 68 a 128 giorni. Sono altresì ampliati di 60 giorni i termini previsti per la presentazione della domanda di incentivo all'autoimprenditorialità.

## **Disposizioni in materia di patronati – ART. 36**

Gli Istituti patronati possono:

- acquisire, fino alla cessazione dello stato di emergenza sanitaria, il mandato di patrocinio in via telematica,
- approntare una riduzione degli orari di apertura al pubblico e, tenuto conto della necessità attuale di ridurre il numero di personale presente negli uffici e di diminuire l'afflusso dell'utenza, il servizio all'utenza può essere modulato, assicurando l'apertura delle sedi solo nei casi in cui non sia possibile operare mediante l'organizzazione dell'attività con modalità a distanza; PER COME GIA' COMUNICATOVI CON NOTA PROT.022/2020 DEL 12 MARZO U.S.
- posticipare al 30 giugno 2020 la presentazione dei dati riassuntivi e statistici dell'attività assistenziale svolta nell'anno 2019 e quelli relativi alla struttura organizzativa in Italia e all'estero.



### **Sede Nazionale**

📍 Corso d'Italia, 39 - 00198 ROMA

☎ 06 98960300

🌐 fenapi.it ✉ info@fenapi.it ✉ PEC presidenza@pec.fenapi.it



# FENAPI

Federazione Nazionale Autonoma  
Piccoli Imprenditori

## **Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria INAIL. ART. 37**

Sono sospesi i termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dai datori di lavoro domestico in scadenza nel periodo tra il 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020. Tali versamenti vengono effettuati entro il 10 giugno senza sanzioni e interessi.

## **Lavoro agile - ART. 39**

Fino alla data 30 aprile 2020, i lavoratori disabili nelle condizioni di cui all'art. 3, comma 3, o che abbiano una persona con disabilità nelle condizioni del medesimo articolo, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile, a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione.

## **Sospensione delle procedure di impugnazione dei licenziamenti - ART. 46**

A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto l'avvio delle procedure di cui agli art. 4, 5 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223 è precluso per 60 giorni e nel medesimo periodo sono sospese le procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020. Sino alla scadenza del suddetto termine, il datore di lavoro, indipendentemente dal numero di dipendenti, non può recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'art. 3, L. 604/66.

## **Misure di sostegno finanziario alle micro, piccole e medie imprese colpite dall'epidemia di COVID-19 - ART. 56**

Al fine di sostenere le attività imprenditoriali le Imprese possono avvalersi in relazione alle esposizioni debitorie nei confronti di banche ed altri intermediari delle misure di sostegno finanziario per aperture di credito a revoca, per prestiti. In rateali e per mutui e finanziamenti a rimborso rateale con una sospensione fino al 30 settembre 2020 e prevedere un piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione dilazionato secondo modalità che assicurino l'assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti; è facoltà delle imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale.

Possono beneficiare delle misure le Imprese le cui esposizioni debitorie non siano, alla data di pubblicazione del presente decreto, classificate come esposizioni creditizie deteriorate ai sensi della disciplina applicabile agli intermediari creditizi.



### **Sede Nazionale**

📍 Corso d'Italia, 39 - 00198 ROMA

📞 06 98960300

🌐 fenapi.it ✉ info@fenapi.it ✉ PEC presidenza@pec.fenapi.it



# FENAPI

Federazione Nazionale Autonoma  
Piccoli Imprenditori

## **Rimessione in termini per i versamenti - ART. 60**

I versamenti nei confronti delle PA, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali ed ai premi per l'assicurazione obbligatoria, in scadenza il 16 marzo 2020 sono prorogati al 20 marzo 2020.

## **Sospensione dei versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, Iva – ART 61**

Sono sospesi i termini dei pagamenti previsti il 16 marzo 2020 e tutti quelli da effettuare entro il 31 marzo 2020 e sono prorogati al 31/5/2020 da effettuarsi in unica soluzione o in cinque rate di pari importo. Si precisa in questa sede che non rientrano le ritenute di acconto dei professionisti (cod. 1040/1038 etc... ) e tutte le rateazioni degli avvisi bonari o la scadenza dell'unica rata prevista per il pagamento degli avvisi bonari. Attualmente i pagamenti da effettuarsi nel mese di aprile ancora non sono oggetto di proroga e probabilmente sarà fatto con il decreto CURA ITALIA che dovrà essere emanato nel mese di aprile.

## **Sospensioni termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali e contributivi – ART. 62**

Sono sospesi gli adempimenti tributari diversi dai versamenti e diversi dall'effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute per add. regionali e comunali, che scadono nel periodo tra l'8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020.

Le Certificazioni Uniche devono essere inoltrate entro il 31 marzo.

Per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, con ricavi o compensi, non superiori a due milioni di euro nel periodo d'imposta precedente, sono sospesi i versamenti da autoliquidazione che scadono nel periodo tra l'8 marzo e il 31 marzo 2020:

- ritenute alla fonte e trattenute relative alle addizionali regionali e comunali;
- IVA;
- contributi previdenziali e INAIL.

I versamenti sospesi sono effettuati senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateazione fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere da maggio 2020.

Per i soggetti che hanno ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro nel periodo d'imposta precedente, i ricavi e i compensi percepiti tra la data di entrata in vigore del presente decreto legge ed il 31 marzo non sono assoggettati a ritenuta d'acconto di cui agli artt. 25 e 25-bis, a condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assibitato. I contribuenti che si avvalgono della presente misura rilasciano apposita dichiarazione. Le ritenute vanno versate autonomamente entro il 31 maggio 2020 in un'unica soluzione o mediante rateazione di 5 rate mensili.



### **Sede Nazionale**

📍 Corso d'Italia, 39 - 00198 ROMA

☎ 06 98960300

🌐 fenapi.it   ✉ info@fenapi.it   ✉ PEC presidenza@pec.fenapi.it



# FENAPI

Federazione Nazionale Autonoma  
Piccoli Imprenditori

## **Bonus di 100 euro per chi va al lavoro in sede – Art. 63**

Ai titolari di redditi di lavoro dipendente di cui all'art. 49, comma 1, TUIR, che possiedono un reddito complessivo da lavoro dipendente nell'anno precedente non superiore a 40.000 euro spetta un premio, per il mese di marzo 2020, pari ad euro 100 da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel predetto mese. I sostituti d'imposta riconoscono, in via automatica, l'incentivo a partire dalla retribuzione corrisposta nel mese di aprile e comunque entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno.

L'importo sarà compensato dai sostituti sul modello F24.

## **Credito d'imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro - Art. 64**

Allo scopo di incentivare la sanificazione degli ambienti di lavoro ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione è riconosciuto, per il periodo d'imposta 2020, un credito d'imposta, nella misura del 50 per cento delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro sostenute e documentate fino ad un massimo di 20.000.

I criteri e le modalità di applicazione e di fruizione saranno stabiliti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.

## **Crediti di imposta per botteghe e negozi – ART. 65**

Ai soggetti che esercitano attività di impresa è previsto un credito di imposta pari al 60% del canone di affitto pagato solo ed esclusivamente per gli immobili aventi categoria catastale C1.

## **Incentivi fiscali per erogazioni liberali in denaro e in natura a sostegno delle misure di contrasto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 - ART. 66**

È riconosciuta una detrazione di imposta pari al 30% con un massimo di € 30.000 per contributi versati da persone fisiche e dagli enti non commerciali, in favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, finalizzate a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica.



### **Sede Nazionale**

📍 Corso d'Italia, 39 - 00198 ROMA

☎ 06 98960300

🌐 [fenapi.it](http://fenapi.it) ✉ [info@fenapi.it](mailto:info@fenapi.it) ✉ PEC: [presidenza@pec.fenapi.it](mailto:presidenza@pec.fenapi.it)





# FENAPI

Federazione Nazionale Autonoma  
Piccoli Imprenditori

## **Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione – ART. 68**

Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall'8 marzo al 31 maggio 2020, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato.

E' differito al 31 maggio 2020 il termine di versamento del 28 febbraio 2020 relativo al pagamento della rata della rottamazione dei ruoli e sono rinviati al 31/5/2020 il pagamento delle rate della rottamazione e del saldo e stralcio delle cartelle che scadono il 31/3/2020.

## **Norme in materia di svolgimento delle assemblee di società – ART. 106**

È prevista la possibilità di convocare l'assemblea dei soci entro il termine di 180 giorni dalla scadenza dell'esercizio ovvero entro il 29/6/2020 e specificatamente per le società a responsabilità limitata la possibilità di partecipare alla assemblea facendo valere il proprio voto per iscritto ed agevolare la partecipazione alle assemblee anche con mezzi di telecomunicazione anche se non previsti dallo statuto sociale.



### **Sede Nazionale**

📍 Corso d'Italia, 39 - 00198 ROMA

📞 06 98960300

🌐 [fenapi.it](http://fenapi.it) ✉ [info@fenapi.it](mailto:info@fenapi.it) ✉ [PEC: presidenza@pec.fenapi.it](mailto:pec.presidenza@pec.fenapi.it)